



SENT. 18/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59211 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 154/2021, depositata il 23.6.2021;

promosso da:

xx, (c.f.: xx), nato a xx, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco

Zampieri (c.f. ZMPPFR58E29L736A; pec:

pierfrancesco.zampieri@venezia.pecavvocati.it) e dall'Avv. Gianluca Garbin

(c.f.: GRBGLC61C22L736O; Fax 041/983553; pec:

gianluca.garbin@venezia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso

lo studio di quest'ultimo in Venezia – Mestre, alla Via Carducci n. 4

	contro	
	I.N.P.S. - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale (c.f.: 80078750587),	
	con sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del rappresentante	
	legale <i>pro-tempore</i> , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina	
	Giannico (c.f.: GNNGPP70B57D883T; p.e.c.	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.:	
	PTTNL60E49D665K; p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
	Lidia Carcavallo (c.f.: CRCLSI68C66F839U; p.e.c.:	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (c.f.:	
	CRTNNT58D53L117B; p.e.c.: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it)	
	e Sergio Preden (c.f.: PRDSRG72L16H501O; p.e.c.	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi elettivamente	
	domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512);	
	<i>"Avverso e per chiedere l'integrale riforma della sentenza n. 154/2021 della</i>	
	<i>Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione Veneto depositata il</i>	
	<i>23.6.2021 nell'ambito del procedimento RG 31279/2020 – con la quale</i>	
	<i>respingeva il ricorso, dichiarando inammissibile la domanda subordinata</i>	
	<i>formulata nelle ultime note del ricorrente e compensando le spese - sentenza</i>	
	<i>non notificata (doc. 1);</i>	
	<i>per ottenere</i>	
	<i>1) l'accertamento e riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 54 del</i>	
	<i>D.P.R. 1092 del 1973 e dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del</i>	
	<i>1997;</i>	
	2	

	2) accertamento conseguente del diritto alla rideterminazione della pensione	
	n. 50429300 a far data dal 31.03.2020, con attribuzione delle variazioni e dei	
	relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi	
	e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo;	
	3) e dunque il pagamento immediato della suindicata maggiorazione, data	
	ormai la favorevole nonché consolidata giurisprudenza di merito e di	
	legittimità, la quale fuga ogni dubbio circa il diritto del ricorrente.”.	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti	
	presenti, la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi, l'Avv. Gianluca	
	Garbin per l'appellante e l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 154 del 2021, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale	
	regionale per il Veneto respingeva il ricorso proposto da xx, inteso ad	
	ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla	
	quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54,	
	c. 1, del d.P.R. n. 1092/1973, ritenuto inapplicabile al caso di specie, poiché il	
	militare era cessato dal servizio con anzianità superiore ai venti anni, e	
	dichiarava inammissibile la domanda formulata con note depositate da parte	
	ricorrente.	
	Avverso la predetta sentenza, il xx proponeva appello, rassegnando le	
	seguenti conclusioni: “ <i>Contrarij is rejectis, ogni eccezione avversaria</i>	
	<i>disattesa,</i>	
	3	

in via principale

accogliere il ricorso e, per l'effetto:

- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973 con attribuzione delle variazioni e degli eventuali relativi arretrati (dei ratei maturati e quindi spettanti), maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo e conseguentemente condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.

in via subordinata

Dichiararsi il diritto del ricorrente alla liquidazione del trattamento pensionistico con l'aliquota di rendimento pari al 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995 oltre alla liquidazione sui ratei della maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data di ciascun di essi ex 167 II co. c.g.c.

(...) In via istruttoria.

Se necessario, si chiede che venga disposta C.T.U. al fine di determinare gli importi spettanti al ricorrente sulla scorta del petitum di cui alle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.

Con memoria depositata in data 4.9.2023, si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo “la decisione di codesta Corte nei limiti definiti dalla costante

	<i>giurisprudenza contabile.”.</i>	
	Con memoria del 28.9.2023, la difesa dell’appellante contestava le difese	
	prospettate dall’Istituto previdenziale e ribadiva le conclusioni già rassegnate	
	nell’atto di appello.	
	All’udienza del 18 ottobre 2023, su istanza motivata di parte attrice, la	
	discussione del giudizio veniva rinviata a nuovo ruolo.	
	Con successivo decreto del 30.10.2023, il Presidente aggiunto della Terza	
	Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello fissava la discussione del giudizio	
	per il 17 gennaio 2014.	
	All’udienza del 17 gennaio 2023, le parti ribadivano le considerazioni e le	
	conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva posta in decisione.	
	DIRITTO	
	Preliminarmente, il Collegio deve scrutinare, in quanto preclusiva all’esame	
	del merito, l’ammissibilità del gravame, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato	
	e grado del processo, giacché sottoscritto digitalmente da avvocato non	
	abilitato a difendere dinanzi alle giurisdizioni superiori (Sez. III d’App., sent.	
	n. 380 del 2023).	
	A norma dell’art. 28, c. 2, <i>“Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali</i>	
	<i>d’appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di un avvocato</i>	
	<i>ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (...)”.</i>	
	L’art. 190, c. 3, c.g.c. prevede, inoltre, che: <i>“L’atto d’appello (...) va</i>	
	<i>sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio</i>	
	<i>innanzi alla Corte di cassazione.”.</i>	
	Innanzi alle Sezioni giurisdizionali d’appello e alle Sezioni riunite, quindi, è	
	obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle	
	5	

	giurisdizioni superiori.	
	Pertanto, la parte interessata, rimasta soccombente in prime cure, che voglia	
	impugnare validamente la sentenza, deve farlo con l’assistenza di un avvocato	
	cassazionista e “ <i>Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza (cfr.</i>	
	<i>Corte di cassazione n. 17317/2020), che la citazione in appello non</i>	
	<i>sottoscritta da un legale abilitato è da ritenere inammissibile per mancata</i>	
	<i>valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l’appello</i>	
	<i>prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla Sezione di</i>	
	<i>appello adita. La stessa notificazione dell’atto di appello a cura di difensore</i>	
	<i>privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi</i>	
	<i>inesistente, non già semplicemente viziata da nullità (Cons. giust. amm. Sicilia</i>	
	<i>n. 727/2020, Cons. di Stato nn. 1963/2019, 2695/2017, 4005/2014,</i>	
	<i>2623/2014, 1631/2012, 1626/2011). (così, Appello Sicilia, n.27/2023; in senso</i>	
	<i>conforme, ex multis, Sezione Terza centrale, n.340/2022; n.251/2022)” (Sez.</i>	
	<i>III d’App., sent. n. 319 del 2023).</i>	
	Va, altresì, precisato che “ <i>tale giurisprudenza, peraltro, ha espressamente</i>	
	<i>escluso che possa assumere rilievo la circostanza che la procura alle liti sia</i>	
	<i>stata conferita anche ad un avvocato iscritto all’albo dei cassazionisti in</i>	
	<i>quanto l’indirizzo ermeneutico che, in ossequio al principio di conservazione</i>	
	<i>degli atti processuali, considera valido il ricorso sottoscritto in via congiunta</i>	
	<i>da legale privo dello ius postulandi e da difensore all'uopo abilitato, non è</i>	
	<i>estensibile al diverso caso della notifica effettuata, in via esclusiva, dal</i>	
	<i>difensore che non ha titolo a figurare nel mandato processuale.” (In tal senso,</i>	
	<i>Consiglio di Stato, n. 2695/2017, che richiama Cass., sez. I, 13 giugno 2000,</i>	
	<i>n. 8041; sez. III, 11 giugno 2008, n. 15478).</i>	
	6	

	In specie, la citazione in appello risulta firmata digitalmente solo	
	dall'Avvocato Gianluca Garbin, che, dalle verifiche eseguite dalla segreteria,	
	all'epoca della sottoscrizione dell'atto di appello, non risultava iscritto	
	nell'albo dei cassazionisti.	
	Per altro verso, occorre rilevare che la costituzione dell'appellato che non ha	
	eccepito, come nel caso, l'inammissibilità del gravame, non sana la mancata	
	instaurazione del rapporto processuale (Cass. n. 11666/2015, n. 12155/2004,	
	n. 11227/2003).	
	Ne discende l'inammissibilità del gravame, restando irrilevante la circostanza	
	che, nella procura all'Avv. Garbin fosse associato altro professionista, l'Avv.	
	Zampieri, abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto	
	l'appello è stato sottoscritto esclusivamente dal primo avvocato non ammesso	
	al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.	
	Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, ultimo periodo,	
	c.g.c.	
	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità,	
	disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n.	
	533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	7	

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Dott.ssa Giuseppina Maio

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata il 19/01/2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente